

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Svolgimento del processo

L'Azienda Ospedaliera CANNIZZARO, nella qualità di responsabile civile, e G.G. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado (salvo che per la concessione delle attenuanti generiche alla G.), ne ha affermata la responsabilità relativamente al reato di omicidio colposo in danno del paziente P.G. (fatto avvenuto in data (OMISSIS)).

L'addebito era formalizzato a carico della G., nella qualità di infermiera presso il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Cannizzaro di Catania, che, con negligenza, pur in presenza di gravi condizioni generali e neurologiche dell'anziano paziente, ricoverato in quell'ospedale il 27.11.2008 a seguito di ictus cerebrale, contravvenendo a specifiche disposizioni mediche che ne precludevano la possibilità di alimentazione ordinaria, procedeva a somministrare al P. un omogeneizzato di pollo diluito con brodo di semolino cagionandone il decesso per insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria acute da aspirazione di materiale alimentare semisolido.

I giudici di merito individuavano i profili di colpa della medesima innanzitutto nell'aver proceduto autonomamente alla valutazione sull'opportunità di procedere ai tests dell'acqua ed al cd.

Svezramento senza attendere l'autorizzazione dei medici, come emergeva dalle dichiarazioni rese dalla stessa imputata.

La presenza di un divieto di alimentazione derivava, peraltro, non solo dal foglio, ma anche dalle stesse condizioni del paziente, come sottolineato dal primario del reparto.

In secondo luogo, ulteriore profilo di colpa era ravvisato nell'aver l'infermiera proceduto all'alimentazione per os nella serata del primo dicembre intorno alle 20,30 senza che si prospettassero esigenze di urgenza tali da impedire alla stessa di attendere quantomeno il giro visite della mattina successiva per consultare il medico.

Veniva altresì sottolineato che le operazioni di alimentazione, effettuate con un cucchiaino da zuppa, non erano state eseguite nel rispetto delle linee guida che prescrivono l'utilizzo l'uso di un cucchiaino e l'invito al paziente a tossire delicatamente dopo ogni deglutizione ed a deglutire più volte, anche per piccoli boli, per svuotare completamente la faringe.

Quanto al profilo causale, il giudicante affermava, alla luce delle modalità del decesso del paziente e delle conclusioni del consulente tecnico del PM e di quello di parte civile, che il cibo trovato negli alveoli polmonari del P. non potesse che essere quello somministrato dall'imputata, onde proprio la somministrazione ricondotta alla iniziativa della stessa aveva concretizzato il rischio tipico dell'alimentazione dei pazienti reduci da ictus e cioè la morte repentinamente causata dall'aspirazione di materiale alimentare all'interno delle vie aeree e nei polmoni del paziente;

concludeva, pertanto, il giudicante che doveva ritenersi con probabilità prossima alla certezza che qualora la G. si fosse astenuta dal procedere senza autorizzazione medica al c.d.

svezzamento del paziente - compiuto peraltro senza l'adeguato svolgimento del preliminare test dell'acqua e con modalità in contrasto con quelle stabilite dalle linee guida- l'evento lesivo non si sarebbe verificato.

Ricorrono per cassazione il responsabile civile e l'imputata.

G. articola tre motivi.

Con il primo, lamenta la violazione di norme di carattere processuale per avere la Corte territoriale utilizzato la relazione medico legale del consulente del pubblico ministero ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta dell'imputata ed il decesso del paziente, sebbene tale relazione non fosse mai stata acquisita al fascicolo del dibattimento ed il teste mai sentito nel corso del dibattimento, giacché il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero di audizione dei testi indicati nella sua lista- ivi compreso il consulente- non essendo stata depositata nei termini ex [art. 468 C.p.p.](#)

Con il secondo motivo, si duole del travisamento delle prove e della carenza di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità sotto più profili.

In primo luogo si sostiene che a fondamento del giudizio di responsabilità era stato posto il presupposto errato della esistenza in cartella clinica di un divieto di alimentazione per via orale del paziente. L'istruttoria dibattimentale aveva invece dimostrato che nel corpo della cartella clinica non era prescritto alcun divieto di alimentazione atteso che la prescrizione del 28 novembre- ove era la dicitura paziente "digiuno no insulina" - doveva essere intesa come disposizione riguardante soltanto la cura della glicemia, nel senso che al paziente, essendo a digiuno, non bisognava somministrare insulina. Tale dato non era stato validamente contrastato dalle deposizioni testimoniali in atti e, pertanto, doveva ritenersi che l'imputata aveva iniziato correttamente lo svezzamento del paziente la sera del quinto giorno di ricovero.

In questo senso si sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nei giorni seguenti al ricovero le condizioni del P. erano visibilmente migliorate, come emergeva dalla cartella clinica e dalle deposizioni testimoniali e che proprio tali segnali di miglioramento avevano legittimato la somministrazione al paziente di piccoli sorsi d'acqua da parte dell'imputata la quale aveva effettuato il test dell'acqua, ossia somministrazione di sorsi d'acqua al fine di verificare la capacità di deglutizione del paziente onde provvedere allo svezzamento dello stesso, attraverso la somministrazione di cibo avente la stessa consistenza dell'acqua, ma maggiori elementi nutrizionali. Non vi era nessuna prova che il test dell'acqua fosse stato negativo o che fosse stato compiuto in violazione delle linee guida. Analoghe considerazioni vengono sviluppate per lo svezzamento necessario per evitare il deperimento dei pazienti affetti da ictus. Sul punto si sostiene che la decisione di svezzare il paziente era stata assunta, alla luce delle dichiarazioni testimoniali ivi indicate, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nel corso del giro visite della mattina, di concerto tra medici ed infermieri, come dimostrato dalla circostanza che alle 20,30 di quella sera l'infermiera aveva a disposizione il piattino di brodo sigillato, con il quale aveva cercato di nutrire il paziente.

Con il terzo motivo, si lamenta il travisamento della prova in ordine al nesso eziologico tra la condotta e l'evento, sul rilievo che l'intervallo tra la somministrazione delle cucchiainate di brodo di semolino e la morte del P. era stato troppo breve per far pensare che il decesso fosse dovuto ad un fenomeno di ostruzione delle vie respiratorie. Si sostiene, citando le conclusioni del consulente della difesa, che i residui di cibo rinvenuti nel corpo del P., a seguito dell'esame autoptico, quantificati dal consulente delle parti civili, in un vasetto di omogeneizzato, non erano coincidenti con le tre-quattro cucchiainate di brodo somministrate dall'imputata al paziente e che il residuo alimentare, addirittura di fibre di carne, rinvenuto nel corso dell'esame autoptico, all'interno della trachea e negli alvei polmonari, era stato il risultato della manovra rianimatoria - in particolare il massaggio cardiaco- praticato sul paziente mediante la pressione sullo sterno, che aveva provocato un reflusso del materiale già esistente all'interno dello stomaco.

L'Azienda Ospedaliera Cannizzaro articola due motivi.

Con il primo, lamenta la manifesta illogicità della sentenza sotto il profilo del travisamento delle prove in relazione alle individuate condotte colpose, in particolare sulla ritenuta sussistenza del divieto di alimentazione e sulla tecnica adottata per lo svezamento.

Analoga censura viene svolta con il secondo motivo, in relazione al ritenuto nesso causale tra l'asserita condotta colposa e l'evento.

Sotto entrambi profili vengono svolte considerazioni analoghe a quelle del precedente ricorso articolato nell'interesse dell'imputata.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Quanto alla prima doglianza dell'imputata, vale osservare l'insussistenza dell'ipotizzata violazione delle norme processuali, asseritamente correlata all'utilizzazione della relazione medico legale del consulente del PM. Vale infatti osservare, in modo assorbente, che tale relazione è il portato dell'autopsia ritualmente svolta, che, quale atto irripetibile, doveva confluire nel fascicolo del dibattimento, prescindendosi dalle rilevate omissioni del PM quanto alla presentazione della lista dei testimoni.

A ciò aggiungasi che nella sentenza di primo grado gli esiti dell'autopsia vengono valorizzati e considerati essenzialmente attraverso il contributo testimoniale del consulente della parte civile, che all'atto aveva partecipato. Nella sentenza di secondo grado, come è ovvio che fosse, non essendovi stata alcuna rinnovazione dell'istruttoria, la motivazione si è sviluppata sugli elementi probatori già ritualmente acquisiti in primo grado. La consulenza autoptica è citata correttamente, per quanto detto, e comunque quale ulteriore elemento dimostrativo dell'esistenza del nesso causale, in uno con gli esiti della consulenza della parte civile.

Gli altri due motivi del ricorso della G., e quelli proposti nell'interesse del responsabile civile, che possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti inaccoglibili, a fronte, del resto, di due decisioni che, lette coerentemente, forniscono una ricostruzione della vicenda lineare, con corretta applicazione dei principi;

decisioni conformi in punto di ricostruzione della responsabilità, sia con riferimento al profilo della colpa, che con riguardo all'accertamento del nesso causale.

In proposito, non è inutile ricordare i limiti del controllo di legittimità, proprio avendo riguardo agli argomenti posti alla base del ricorso, dove si mira a proporre una diversa lettura degli apporti probatori.

Vale soprattutto il principio in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, allorché si prospetti il difetto di motivazione, [l'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. e), non consente alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte di cassazione nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la

motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cfr. di recente Sezione 4, 19 febbraio 2015, Bartoloni).

Ma vale, vertendosi in un caso di doppia conforme decisione in punto di responsabilità, l'ulteriore principio secondo cui il ricorso per cassazione che deduca il travisamento della prova (utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o omessa valutazione di una prova decisiva), postula l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco, trattandosi altrimenti di un'attività valutativa che, come tale, resta imprescindibilmente riservata al potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile se questi abbia dato esauriente e logica illustrazione delle modalità del suo esercizio. Con l'ulteriore precisazione che, comunque, in caso di "doppia conforme", e cioè di doppia pronuncia di eguale segno, il vizio del travisamento della prova potrebbe essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. di recente, tra le tante, la citata Sezione 4, 19 febbraio 2015, Bartoloni ed altri, nonché Sezione 4, 10 febbraio 2009, Ziello).

Ciò premesso, a fronte della sopra ricordata motivazione sviluppata a supporto della condanna, basata su una adeguata lettura delle risultanze della cartella clinica, del comportamento dell'imputata, ritenuto colposo e violativo delle linee guida anche afferenti i compiti nello specifico attribuiti all'**infermiere**, nonché degli esiti dei contributi tecnici ritualmente acquisiti, risulta evidente che con i ricorsi si offre solo una diversa, opinabile "rilettura" di tali argomenti probatori, nell'assenza di ragioni di intervento censorio da parte di questa Corte.

In particolare, il giudice ha ricostruito in modo affatto illogico la causa della morte, ricondotta alla impropria somministrazione del cibo da parte dell'infermiera; ha soffermato l'attenzione sui profili di colpa addebitati a quest'ultima, evidenziando la scelta imprudente della somministrazione del cibo, in assenza di indicazione da parte del medico ed in assenza comunque, dei necessari teste in grado di consentire di apprezzare le condizioni di deglutizione del paziente, in violazione tra l'altro delle linee guida di settore; ha motivato, infine, sul nesso eziologico tra la somministrazione impropria e l'evento morte.

La Corte di merito, inoltre, nell'affrontare il tema della colpa ha anche richiamato pertinentemente il portato della [L. n. 189 del 2012, art. 3](#), evidenziandone l'inapplicabilità per l'assorbente, esatto rilievo che, nella specie, non solo difettavano linee guida correttamente seguite dall'imputata ma anche si discuteva non di imperizia, bensì di negligenza ed imprudenza. Ed è noto che la richiamata disposizione, limitativa della responsabilità, è applicabile solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e, quindi, può operare solo allorché si discuta della "perizia" del sanitario, non estendendosi alle condotte professionali "negligenti" ed "imprudenti", anche perché è concettualmente da escludere che le linee guida e le buone prassi possano in qualche modo prendere in considerazione comportamenti professionali connotati da tali profili di colpa. Ciò che significa anche che il sanitario (qui, l'**infermiere**) imprudente e negligente non potrebbe invocare una pretesa adesione alle linee guida per eludere la propria responsabilità (cfr. Sezione 4, 20 marzo 2015, Rota).

Ne deriva l'inaccogliabilità delle doglianze.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; li condanna altresì, in solido, a rimborsare alle parti civili costituite e rappresentate tutte dall'avv. Pugliese Sebastiano "detto Nello" le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015